

# Comune di Cornaredo



## *Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Modi di esercizio dell'attività
- Art. 3 - Concessione di posteggio
- Art. 4 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico, della tassa smaltimento rifiuti - Modalità di pagamento
- Art. 5 - Utilizzo dei posteggi
- Art. 6 - Disciplina degli orari del commercio su area pubblica
- Art. 7 - Commissione consultiva commercio su aree pubbliche

## **TITOLO II – MERCATI SETTIMANALI**

- Art. 8 - Istituzione, modifiche, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati
- Art. 9 - Criteri di assegnazione dei posteggi
- Art. 10 - Modi di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 11 - Trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 12 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 13 - Utilizzo di posteggi contigui
- Art. 14 - Divieto di circolazione veicolare nell'area mercato
- Art. 15 - Giorni di svolgimento e orari dei mercati
- Art. 16 - Produttori agricoli e posteggi a loro riservati
- Art. 17 - Posteggi temporaneamente liberi - Modalità di assegnazione
- Art. 18 - Rappresentanti di mercato

## **TITOLO III – FIERE**

- Art. 19 - Aree destinate alle fiere
- Art. 20 - Autorizzazione ad operare nelle fiere
- Art. 21 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 22 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

## **TITOLO IV – POSTEGGI EXTRA MERCATO**

- Art. 23 - Criteri di assegnazione e rinnovo delle autorizzazioni
- Art. 24 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche
- Art. 25 - Criteri di posizionamento
- Art. 26 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 27 - Criteri di decoro

## **TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 28 - Procedure per lo svolgimento dell'attività
- Art. 29 - Modalità di svolgimento
- Art. 30 - Divieti
- Art. 31 - Produttori agricoli

## **TITOLO VI – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"**

- Art. 32 - Disciplina dell'attività

## **TITOLO VII - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

- Art. 33 - Validità delle presenze nelle fiere e nei mercati
- Art. 34 - Verifica delle presenze nelle fiere e nei mercati

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO**

- Art. 35 - Rinvio alle norme generali

## **TITOLO IX – SANZIONI**

- Art. 36 - Determinazione delle sanzioni pecuniarie

Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 38 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 39 - Decadenza della concessione di posteggio

Art. 40 - Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse

#### **TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI –**

Art. 41 - Disposizioni transitorie e finali

## SIGNIFICATO DI ALCUNI TERMINI INDICATI NEL TESTO DEL REGOLAMENTO

**Aree pubbliche:** Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.

**Commercio su aree pubbliche:** L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.

**Commissione commercio su area pubblica:** La commissione comunale consultiva di cui alla legge Regionale 6/2010.

**Criterio alfa-numeric:** Il criterio di assegnazione d'ufficio del posteggio in caso di spostamento di mercato, che consiste nell'assegnare a ciascun operatore, nella nuova configurazione del mercato, il posteggio contrassegnato dallo stesso numero del mercato di provenienza compatibilmente con le caratteristiche dei nuovi posteggi disponibili.

**Fiera:** La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze.

**Mercato:** L'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di pubblici servizi.

**Miglioria:** Il metodo con cui si assegnano i posteggi resisi vacanti in un mercato, previsto per gli operatori già assegnatari di posteggio fisso che decidono di spostarsi in un altro posteggio per migliorare la loro posizione. La scelta di un nuovo posteggio da parte dell'operatore comporta la rinuncia a quello precedentemente assegnato ed occupato.

**Posteggio:** La parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

**Presenze in un mercato o fiera :** Il numero di volte in cui un operatore si è presentato in un mercato, a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgerci la sua attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia; l'assegnatario di posteggio che vi rinuncia, è considerato assente.

**Presenze effettive in un mercato o fiera:** Il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività utilizzando il posteggio per il periodo previsto.

**Produttori agricoli:** I proprietari di terreni che conducono o coltivano direttamente gli stessi, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.

**Registro delle Imprese:** Il Registro di cui alla legge 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati:** Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2013.

**Spunta:** L'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato o fiera temporaneamente non occupati dai titolari o non ancora assegnati.

**Spunta (graduatoria di):** L'ordine progressivo degli spuntisti, formato e aggiornato ogni anno dal S.U.A.P.

**Spuntista:** L'operatore commerciale che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira all'assegnazione occasionale di un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato.

**Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.):** Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

**Testo Unico delle Entrate Comunali (T.U.E.C.):** La disciplina generale delle entrate proprie del Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 1 dicembre 2003 e s.m.i.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali.

### **Art. 2 – Modi di esercizio dell'attività.**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio;

I posteggi sono organizzati e dislocati in mercati, fiere, su aree diverse da quelle di mercato commercialmente a se stanti e denominati posteggi extra mercato.

2. Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico nelle seguenti forme:

- a) autorizzazioni temporanee per la vendita al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di eventi culturali/ricreativi;
- b) manifestazioni a tema;

Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale.

### **Art. 3 – Concessione di posteggio.**

1. La concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività sia nei mercati che nei cosiddetti posteggi extra mercato, è rilasciata contestualmente alla relativa autorizzazione di cui alla Legge Regionale 6/2010.

Le concessioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento e quelle che verranno rilasciate per subingresso o in seguito a bando di assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati settimanali, avranno tutte la scadenza del 2017.

Se una volta espletato il bando di assegnazione dei posteggi vacanti fino alla data del 2017 si libereranno nuovi posteggi, questi verranno messi a bando dopo la data del 2017 in attesa anche di eventuali nuove indicazioni legislative nazionali e regionali.

2. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal dirigente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., concluso l'iter procedurale e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale.

3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rimane valida 1 anno dalla data di pubblicazione, ai fini delle assegnazioni successivi di posteggi che si rendessero vacanti.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi extra mercati perde la sua efficacia con l'assegnazione degli stessi.

5. La durata dell'assegnazione dei posteggi di mercato ed extra mercato è stabilita dalle norme regionali in vigore.

6. La concessione dei posteggi nell'ambito delle Fiere è rilasciata dal dirigente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. ed è valida per i soli giorni di svolgimento della fiera cui si riferisce.

7. Il concessionario non può effettuare occupazione di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure indicate e stabilite per ciascun posteggio nella concessione stessa.

### **Art. 4 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico, della tassa di smaltimento dei rifiuti - Modalità di pagamento.**

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, nei mercati, nelle fiere e nei posteggi extra mercato, comporta il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nonché di quella prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo quanto rispettivamente previsto nel TUEC e nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2.
  - a) Il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) della tassa di occupazione del suolo pubblico comporta la revoca del posteggio, previa diffida ad adempiere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni.
  - b) Per le morosità in essere fino all'anno 2013 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà alla revoca del posteggio previa diffida ad adempiere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni, fatte salve le eventuali rateizzazioni già concesse purché regolarmente rispettate; Infine sono fatte salve le eventuali richieste di rateizzazione riferite all'anno 2014 accordate entro il 31/05/2015.

### **Art. 5 – Utilizzo dei posteggi.**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nella sua autorizzazione, fatte salve eventuali prescrizioni relative alle tipologie merceologiche ammesse nei singoli posteggi.

2. In osservanza al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati è fatto obbligo ai concessionari di mantenere puliti i posteggi raccogliendo e differenziando i rifiuti.

3. La raccolta deve avvenire nell'arco dell'intero orario d'esercizio dell'attività.

4. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con determinazione del responsabile del SUAP, specifiche prescrizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, nella sospensione dell'attività fino a 20 giorni.

#### **Art. 6 – Disciplina degli orari del commercio su area pubblica.**

1. L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche, con esclusione di quello previsto per i mercati di cui all'art. 15 del presente regolamento, è disciplinato con provvedimento del Sindaco che, in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, pone limitazioni temporali che rispondano a ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali, sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio e nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di controllo di consumo delle bevande alcoliche.

#### **Art. 7 – Commissione consultiva commercio su aree pubbliche.**

1. E' istituita la Commissione Consultiva prevista dalle legge per l'espletamento delle funzioni ad essa demandate.
2. Il suo funzionamento è disciplinato da uno specifico provvedimento della Giunta Comunale .
3. Qualsiasi atto di pianificazione (istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento) relativo alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dal presente Regolamento è preventivamente sottoposto al parere della stessa.

### **TITOLO II – MERCATI SETTIMANALI**

#### **Art. 8 – Istituzione, modifiche, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati.**

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuovi mercati, la soppressione e lo spostamento di sede definitiva di quelli esistenti nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali, sentita la commissione consultiva.
2. La Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati, qualora riguardi l'intero mercato per una durata superiore ai 12 mesi, sentita la commissione consultiva.
3. Gli spostamenti parziali e /o temporanei di un mercato che abbiano una durata superiore ad 1 mese ed inferiore a 12 mesi, sono assunti con determina del Dirigente dell' Area preposta sentita la commissione consultiva.
4. In caso di spostamento anche temporaneo dell'intero mercato o di parte di esso in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è effettuata sentita la commissione consultiva.

#### **Art. 9 – Criteri di assegnazione dei posteggi.**

1. L'autorizzazione dei posteggi è rilasciata dal Comune in conformità agli atti programmatori in materia e nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune pubblica i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione e il relativo bando di assegnazione.
3. Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando di assegnazione possono presentare la domanda al Comune per il rilascio della concessione di posteggio.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri previsti dalle leggi vigenti in materia.
5. Qualora gli operatori a cui verrà assegnato il posteggio rifiutino tale assegnazione, verranno spostati all'ultimo posto della graduatoria di spunta.
6. La previsione del posteggio/i negli atti programmatori di cui al comma 1 è condizione necessaria per la formulazione del bando di assegnazione e del conseguente rilascio della relativa concessione. Prima della formulazione del citato bando è facoltà del Comune assegnare i posteggi resisi vacanti agli operatori già assegnatari di posteggio fisso che decidono di spostarsi in un altro posteggio per migliorare la loro posizione (miglioria).
7. La Giunta Comunale, sentita la commissione commercio su ara pubblica, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute, nello spirito e nel rispetto delle previsioni di questo titolo del regolamento, potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento per garantire coerenza e qualità in funzione alla valenza storica architettonica, culturale ed artistica che possono assumere determinate aree cittadine.

#### **Art. 10 – Modi di utilizzo del posteggio e modalità di vendita.**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio. Tali attrezzature devono essere sistemate in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine e in maniera decorosa.
2. E' consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e che coincidano con la superficie concessa.
3. Nei mercati, qualora l'area lo consenta e previa apposita concessione, il mezzo di supporto può essere collocato in prossimità del banco di vendita fuori dagli spazi assegnati coincidenti con la superficie data in concessione. Il posizionamento del mezzo di supporto comporta il pagamento del canone di OSAP alla tariffa in vigore.
4. E' sempre vietato occupare passi carrai e ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.
5. L'occupazione deve comunque essere mantenuta ad una distanza minima di 1 metro dagli stabili sia residenziali che commerciali salvo diverse motivazioni dettate da ragioni di pubblico interesse.
6. Qualora il mercato sia posizionato su strada è fatto obbligo agli operatori commerciali di mantenere una distanza minima di 3 metri tra fronti di vendita al fine di consentire, qualora si renda necessario, l'intervento di mezzi di soccorso e di servizio.

7. In ogni caso il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto indicato nel titolo autorizzativo, secondo le indicazioni date dagli uffici preposti entro i limiti segnati a terra.
8. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi durante l'esercizio della sua attività.
9. Le merci esposte non devono danneggiare o intralciare gli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
10. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida, schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci.
11. In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA". Qualora, nello stesso banco di vendita, fosse presente anche merce non usata quest'ultima dovrà essere nettamente separata da quella usata.
12. Il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari indicati nel successivo art. 15.
13. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.
14. Se l'area non è attrezzata gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

#### **Art. 11 – Trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato.**

1. Il trasferimento da un posteggio ad un altro nell'ambito di uno stesso mercato può avvenire esclusivamente in caso di scambio reciproco del posteggio oppure in fase di migloraia.

#### **Art. 12 – Scambio reciproco di posteggio.**

1. E' vietato lo scambio reciproco di posteggio fra gli operatori senza la preventiva autorizzazione del responsabile del SUAP.
2. Al fine dello scambio gli interessati devono fare richiesta scritta e motivata al SUAP .
3. Lo scambio è consentito nel rispetto della suddivisione del mercato in settori merceologici o eventuali obblighi di tipologie merceologiche.
4. Non è consentito lo scambio di posteggi in mercati diversi.
5. Gli operatori hanno l'obbligo della frequenza sui nuovi posteggi per almeno 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione prima di poter chiedere ulteriori scambi di posteggio.
6. In caso di cambio di posteggio non cambia la durata delle relative concessioni.

#### **Art. 13 – Utilizzo di posteggi contigui.**

1. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta, comunque, l'onere di lasciare ai lati dell'unica postazione uno spazio tale da compensare quello occupato tra i due singoli posti.
2. I posteggi così accorpati mantengono la propria connotazione alfa numerica individuale.

#### **Art. 14 – Divieto di circolazione veicolare nell'area mercato.**

1. Durante lo svolgimento del mercato il transito dei veicoli degli operatori è consentito soltanto fino alle ore 8,30. Eventuali rifornimenti di merci trasportate con veicoli a motore potranno avvenire fino alle ore 9,00.
2. Agli spuntisti è consentito accedere all'area mercato e posizionarvisi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

#### **Art. 15 – Giorni di svolgimento e Orari dei mercati.**

##### **Giorni di mercato:**

Qualora il giorno di mercato coincida con una giornata festiva il mercato stesso sarà soppresso, fatta salva la richiesta di svolgimento inoltrata dai rappresentanti di mercato che rechi la conferma di partecipazione di almeno la metà dei titolari di posto fisso, da presentare almeno 30 giorni prima della data della festività. La richiesta presentata dovrà essere avallata dall'Amministrazione Comunale.

Alla data di approvazione del presente regolamento i mercati settimanali di San Pietro all'Olmo e di Cornaredo si svolgono rispettivamente nei giorni di martedì e venerdì. Ogni modifica del giorno di svolgimento del mercato settimanale dovrà essere apportata secondo quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.

##### **Orari**

1. I concessionari devono occupare il loro punto vendita non prima delle ore 7,00 ed entro le ore 8,30.
2. L'orario di vendita è fissato come segue: dalle 7,30 alle 13,00.
3. L'occupazione deve terminare entro le ore 13,30.

#### **Art. 16 – Produttori agricoli e posteggi a loro riservati.**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale massima consentita del totale dei posteggi previsti per il settore alimentare e dei prodotti orto-floro-frutticoli di cui al D.G.R. 8570/2008 titolo IV°.
2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dagli organi competenti per legge e il produttore può vendere i prodotti previsti dalla normativa vigente.

3. Nella domanda di assegnazione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo. E' facoltà dell'amministrazione comunale prevedere un'alternanza fissa di più produttori agricoli nell'assegnazione del posteggio per permettere una rotazione anche di prodotti legata non soltanto alla stagionalità.

4. I posteggi riservati ai produttori agricoli se non occupati da detta categoria, possono essere assegnati temporaneamente ad operatori presenti nella graduatoria di spunta di cui al seguente articolo 17 purchè appartenenti al settore merceologico alimentare.

#### **Art. 17 – Posteggi temporaneamente liberi - Modalità di assegnazione.**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo la graduatoria di spunta. L'assegnazione giornaliera è effettuata secondo criteri merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico.

2. Al fine di poter garantire la partecipazione ai primi mercati dell'anno l'operatore già inserito nella graduatoria di spunta che intende essere inserito anche in quella dell'anno successivo dovrà presentare all'ufficio protocollo del Comune richiesta di rinnovo di partecipazione alla spunta entro il 1 dicembre utilizzando la modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito web comunale corredata da tutti i documenti indicati nella stessa. La richiesta di rinnovo potrà comunque essere presentata dall'operatore entro e non oltre il termine del 31 marzo; in tal caso l'operatore verrà inserito nella graduatoria di spunta solo successivamente alla presentazione della richiesta in funzione dei criteri di cui al successivo comma 3. Il primo anno dopo l'approvazione del presente regolamento il termine di presentazione delle domande sarà spostato al 30 giugno.

3. Ai sensi del comma 1 annualmente viene redatta da parte del SUAP la graduatoria di spunta che resta valida fino alla pubblicazione della successiva graduatoria. Tale graduatoria viene formata sulla base del maggior numero di presenze di ciascuno spuntista, maturate per ciascun mercato, durante il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. A parità di numero di presenze prevale la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica che risulta dal Registro Imprese. Tale graduatoria viene formata entro il mese di gennaio di ogni anno e pubblicata all'albo pretorio on-line e, in essa, saranno inseriti solo gli operatori che hanno rinnovato la richiesta di spunta con le modalità previste al comma 2.

4. Dalla graduatoria redatta annualmente dal SUAP saranno comunque esclusi:

- a) gli operatori che non hanno effettuato almeno la metà delle presenze alla spunta riferite al numero totale di mercati dell'anno, fatti salvi gravi motivi che andranno certificati.
- b) gli operatori che siano già titolari di posteggio nello stesso mercato con la medesima autorizzazione.

5. Gli interessati possono presentare al Comune istanza scritta di revisione della graduatoria di spunta pubblicata, entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione. Su tale istanza il responsabile del SUAP si pronuncia entro i successivi 15 giorni e pubblica all'albo pretorio on-line la graduatoria eventualmente modificata.

6. Gli operatori che intendono essere inseriti per la prima volta nella graduatoria di spunta sono tenuti a presentare preventivamente all'ufficio protocollo del Comune una richiesta scritta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito web comunale corredata da tutti i documenti indicati nella stessa entro e non oltre il 31 di marzo di ciascun anno. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno accettate fatte salve le richieste presentate da operatori in possesso di nuove autorizzazioni rilasciate dopo la data del 31 marzo. Gli operatori verranno inseriti in fondo alla graduatoria di spunta secondo l'ordine di presentazione della richiesta e verranno ammessi alla spunta non appena terminato l'iter di verifica della documentazione presentata.

7. L'operatore, inserito nella graduatoria, che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro le ore 8,30 munito della seguente documentazione in originale:

- a) autorizzazione per il commercio su area pubblica
- b) documento di identità personale e permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario
- c) carta d'esercizio
- d) attestazione annuale

Qualora sia titolare di più autorizzazioni, ai fini della registrazione della sua presenza deve esibire una sola autorizzazione che risulterà la sola valida ai fini della graduatoria. La mancata esibizione della documentazione in originale comporterà l'esclusione dalle operazioni di spunta della giornata. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata da personale della Polizia Locale sulla base della graduatoria di cui al comma 2.

8. All'operatore inserito nella graduatoria di spunta che si presenta entro l'orario stabilito ma viene escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi, sarà conteggiata la presenza ai fini della determinazione della graduatoria di spunta dell'anno successivo.

9. L'operatore che occupa il posteggio temporaneamente assegnatogli è tenuto al pagamento della TOSAP e della tariffa di smaltimento dei rifiuti. Tale pagamento avviene, di norma, quotidianamente nelle mani degli operatori di Polizia Locale addetti alla riscossione. La somma complessiva da versare agli agenti è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

#### **Art. 18 - Rappresentanti di mercato.**

1. All'interno di ogni mercato i titolari di posteggio possono nominare autonomamente dei loro rappresentanti presso l'Amministrazione Comunale.

### **TITOLO III – FIERE –**

#### **Art. 19 – Aree destinate alle fiere.**

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo delle fiere già esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita la commissione commercio su area pubblica. Nei provvedimenti istitutivi, il Consiglio Comunale individua le aree destinate alle fiere.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che tutte le aree o parte di esse siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, sentita la commissione commercio su area pubblica.
3. Il Responsabile del SUAP determina lo spostamento di sede temporaneo delle fiere, nonché la loro temporanea sospensione, sentita la commissione commercio su area pubblica.
4. L'organico e l'orario di svolgimento di ogni singola fiera vengono fissati annualmente con provvedimento del Responsabile del SUAP sentita la commissione commercio su area pubblica.

#### **Art. 20 – Autorizzazione ad operare nelle fiere.**

1. Le domande di partecipazione alle fiere devono pervenire al protocollo del Comune entro 60 giorni della data di svolgimento della fiera stessa; farà fede la data di protocollo. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno accettate.
2. La concessione di posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno/ai giorni di svolgimento.
3. Il SUAP comunica ad ogni richiedente:
  - a) l'ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili;
  - b) le modalità di partecipazione, la data / le date, gli orari, le modalità di pagamento della TOSAP e della tassa rifiuti e i relativi importi, il numero e l'ubicazione del posteggio;
  - c) le altre prescrizioni previste nel provvedimento annuale di cui all'art. 19.

#### **Art. 21 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria.**

1. Il SUAP elabora la graduatoria delle fiere sulla base del maggior numero di presenze nella fiera per la quale è stata richiesta l'assegnazione del posteggio. A parità di numero di presenze prevale la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica che risulta dal Registro Imprese.
2. Sono valutati soltanto i titoli riferiti all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. Uno stesso soggetto può presentare fino a 2 domande di partecipazione ad una stessa fiera, purchè titolare di 2 autorizzazioni.
3. Ai fini del riconoscimento della presenza nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intero periodo autorizzato, mentre per le fiere di durata superiore ai due giorni ai fini del riconoscimento della presenza è necessaria la presenza per almeno 2/3 del periodo autorizzato.

#### **Art. 22 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati.**

1. I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari potranno essere assegnati dagli operatori della Polizia Locale a quei commercianti presenti al momento della verifica in base all'anzianità nell'attività di commercio su area pubblica indicata nel registro delle imprese, riportata nella carta d'esercizio che l'operatore commerciale dovrà esibire obbligatoriamente assieme all'attestazione annuale, all'autorizzazione in originale, ad un documento d'identità personale in corso di validità e al permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario.
2. L'operatore che occupa il posteggio temporaneamente assegnatogli è tenuto al pagamento della TOSAP e della tariffa di smaltimento dei rifiuti. Tale pagamento avviene, di norma quotidianamente, nelle mani degli operatori di Polizia Locale addetti alla riscossione. La somma complessiva da versare agli agenti è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite

### **TITOLO IV -POSTEGGI EXTRA MERCATO -**

#### **Art. 23 – Criteri di assegnazione e rinnovo delle autorizzazioni.**

1. L'autorizzazione su posteggi extra mercato è rilasciata dal Comune in conformità agli atti programmatici in materia e nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune pubblica i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione e il relativo bando di assegnazione.
3. Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando di assegnazione possono presentare la domanda al Comune per il rilascio della concessione di posteggio.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri previsti dalle leggi vigenti in materia.
5. La previsione del posteggio/i negli atti programmatici di cui al comma 1 è condizione necessaria per la formulazione del bando di assegnazione e del conseguente rilascio della relativa concessione/i.
6. La Giunta Comunale, sentita la commissione consultiva, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute, nello spirito e nel rispetto delle previsioni previste in questo titolo del presente regolamento, potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di

riferimento per garantire coerenza e qualità in funzione alla valenza storica architettonica, culturale ed artistica che possono assumere determinate aree cittadine.

#### **Art. 24 – Attrezzature, dimensioni e caratteristiche.**

1. Il commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio fisso, può essere esercitato con chioschi, autonegozi, banchi e trespoli. Le nuove installazioni dovranno prevedere l'utilizzo di mezzi per la vendita di alimenti che siano completamente autonomi, cioè che non necessitino di attacchi luce/acqua.
2. Si definisce chiosco: il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù d'uso pubblico, non rimovibile alla fine della giornata lavorativa.
3. Si definisce autonegozio: il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita rimovibile alla fine della giornata lavorativa.
4. Si definisce banco: il manufatto aperto formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa.
5. Si definisce trespolo: il banco-vendita di dimensioni ridotte articolato su più piani stabilmente appoggiato al suolo e non rimovibile alla fine della giornata.
6. L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti di cui sopra, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni:
  - a) chiosco: mq 30
  - b) banco: mq 10
  - c) trespolo: mq 4
  - d) autonegozio: mq 32
7. Sono fatte salve le occupazioni di maggiori dimensioni già in essere alla data di adozione del presente regolamento se compatibili con le prescrizioni di decoro e posizionamento dettate nel presente titolo.
8. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore di quella indicata nella concessione. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni ecc.) in aggiunta alle strutture di vendita autorizzate. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere, espositori ecc.) devono essere ricompresi nella totalità della superficie oggetto della concessione.
9. L'ampliamento della superficie è autorizzato previo ottenimento di un nuovo titolo e nel rispetto dei criteri generali.

#### **Art. 25 – Criteri di posizionamento.**

1. L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle norme previste dal Codice della Strada.
2. I posteggi isolati, i chioschi, i trespoli, e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti, in tutti i casi in cui siano d'intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e delle persone con limitate capacità motorie o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.
3. In ogni caso l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:
  - a) alle testate d'ingresso dei portici se intralciano il senso di percorrenza principale del portico stesso
  - b) nei sottopassi pedonali qualora si configurino come vie di fuga in caso d'emergenza
  - c) sopra intercapedini, tombini, caditoie ecc.
  - d) se interferente con cannocchiali prospettici di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano.

#### **Art. 26 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita.**

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere mantenute in ordine e decorose. Le merci di tipo alimentare devono essere posizionate ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo.
2. L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' vietato appendere merci varie sugli ombrelloni, gazebo, tende da sole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.
3. E' vietato occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
4. Con l'uso del posteggio, il concessionario si assume ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
5. Le attrezzature e le merci esposte non devono arrecare danno o impedimento alcuno agli operatori vicini.
6. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti fermo restando quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
7. In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA". Qualora, nello stesso banco di vendita, fosse presente anche merce non usata quest'ultima dovrà essere fisicamente separata da quella usata.

#### **Art. 27 – Criteri di decoro.**

1. Struttura tipo banco: per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli e in buono stato manutentivo. Il banco di vendita deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico. La merce di vendita deve essere esposta soltanto sulla superficie del banco autorizzata. Per la copertura aerea si prescrive che:
  - a) l'ombrellone sia con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed ignifugo;

- b) l'ombrellone abbia un'altezza compresa fra un minimo di mt. 2,15 ed un massimo in linea con eventuali insegne di negozi adiacenti;
- c) per la funzione di protezione da sole, pioggia ecc. gli ombrelloni possono eccedere dalla superficie concessa fino ad un massimo di 30 cm per lato;
- d) nell'ambito del centro storico per quanto concerne i colori, gli ombrelloni dovranno rispettare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio;
- e) in casi eccezionali la copertura potrà essere autorizzata sotto forma di gazebo che dovrà rispettare le stesse condizioni previste per l'uso degli ombrelloni.
- 2. Struttura tipo trespolo:** per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli e in buono stato manutentivo ed un'altezza massima di mt. 2,50. La merce di vendita deve essere esposta soltanto sulla superficie dei piani della struttura autorizzata. Per la copertura aerea si prescrive l'utilizzo di tende in tessuto impermeabile ed ignifugo che devono essere poste ad un'altezza compresa fra un minimo di mt. 2,15 ed un massimo tale da non superare eventuali insegne dei negozi adiacenti, devono avere dimensioni pari o superiori di 1/3 rispetto alla metratura data in concessione e sulla stesso non devono essere appese merci.
- 3. Struttura tipo chiosco:** per i nuovi chioschi dovrà essere redatto un progetto in armonia con il contesto urbano per forme, colore e materiali e ubicazione e sarà soggetto ad autorizzazione da parte del servizio edilizia.  
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie attrezzata e non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni al chiosco stesso. Eventuali tende o ombrelloni devono essere di tessuto impermeabile ed ignifugo, devono essere autorizzati e devono coordinarsi armonicamente con il chiosco, la metratura complessiva non può superare quella data in concessione e sugli stessi non si potranno appendere merci di alcun tipo.
- 4. Strutture tipo autonegozio:** sul mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita di generi alimentari e non alimentari, la merce deve essere esposta esclusivamente sulle superfici dei piani del mezzo stesso. Potranno essere dettate prescrizioni specifiche di arredo urbano al fine di armonizzare il mezzo con il contesto di riferimento in cui si inserisce.
- 5. E' vietata la pubblicità** su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati e su tende ed ombrelloni, fatta salva la pubblicità istituzionale tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con un logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate.

## **TITOLO V –COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 28 – Procedure per lo svolgimento dell'attività.**

**1.** Per lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante ci si dovrà attenere a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

### **Art. 29 – Modalità di svolgimento.**

**1.** Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

**2.** L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le norme che disciplinano la circolazione stradale.

**3.** Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita, ma l'operatore commerciale non potrà esercitare l'attività di vendita rimanendo nello stessa area per tutta la giornata.

### **Art. 30 – Divieti.**

L'esercizio del commercio itinerante è vietato in tutte quelle aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistano motivi viabilistici, igienico-sanitari e di incompatibilità con il contesto urbano sotto l'aspetto del decoro urbano o per motivi di pubblico interesse.

### **Art. 31 – Produttori agricoli.**

Gli articoli 29, 30 e 31 si applicano anche ai produttori agricoli che svolgono la loro attività in forma itinerante.

## **TITOLO VI –ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"**

### **Art. 32 – Disciplina dell'attività.**

**1.** I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" sono assegnati senza distinzione merceologica, secondo un programma di turnazione concordato tra Comune e Associazioni di categoria più rappresentative, aggiornato annualmente.

**2.** I battitori e coloro che illustrano i prodotti possono presentare e vendere tutti gli articoli che sono contemplati nella loro autorizzazione e possono richiamare localmente l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti nonché effettuare offerte promozionali adeguatamente pubblicizzate.

**3.** I posteggi di mercato riservati alla categoria battitori che si rendono temporaneamente liberi sono assegnati ad altri commercianti della categoria merceologica "non alimentare", come indicato nell'articolo 17 del presente regolamento.

4. In caso di mancata occupazione del posteggio riservato ai battitori da parte della categoria stessa per un periodo superiore ai 12 mesi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita in quella dei normali posteggi da assegnare.

## **TITOLO VII – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

### **Articolo 33 – Validità delle presenze nelle fiere e nei mercati.**

1. Ai fini della validità delle presenze deve presentarsi il titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi può anche presentarsi un familiare collaboratore o un dipendente del titolare dell'autorizzazione purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

2. Chi si presenta deve avere con se l'autorizzazione in originale, la carta d'esercizio e la relativa attestazione in corso di validità, nonché un documento d'identità e il permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario

### **Art. 34 – Verifica delle presenze nelle fiere e nei mercati.**

1. In ogni mercato settimanale o fiera, dopo l'orario limite di inizio occupazione dei posteggi da parte dei titolari, si procede al controllo delle presenze e alle operazioni di spunta.

2. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato o della fiera

3. L'operatore che abbandona il mercato o la fiera prima dell'orario di chiusura sarà considerato assente a tutti gli effetti, fatto salvo casi di forza maggiore da comprovarsi con adeguata documentazione.

4. E' ammesso un numero massimo totale di 17 giornate di assenza dal mercato.

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO**

### **Art. 35 – Rinvio alle norme generali.**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di commercio su area pubblica ed è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma venga esercitata, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e atmosferico. Eventuali attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività che non siano collegate alla rete elettrica cittadina devono essere conformi alle norme vigenti.

## **TITOLO IX - SANZIONI**

### **Art. 36 – Determinazione delle sanzioni pecuniarie.**

1. In riferimento alla violazione delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi che disciplinano la materia, è demandata alla Giunta Comunale la determinazione delle sanzioni da applicare per ogni singola violazione.

2. Le occupazioni abusive o difformi rispetto a quanto concesso sono sanzionate dal Regolamento di Polizia Urbana, fatta salva l'applicazione dell'articolo 39 di questo regolamento.

3. Agli appartenenti al Comando di Polizia Locale spetta il compito di elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e alla altre leggi specifiche che disciplinano la materia.

### **Art. 37 – Sospensione dell'autorizzazione.**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, così come individuate dalla L.R. 6/2010 e s.m.i., o di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei 365 giorni decorrenti dalla prima infrazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

3. La sospensione è rapportata alla cadenza periodica (giornaliera, infrasettimanale, settimanale o mensile) dell'attività di commercio su area pubblica; il provvedimento sanzionatorio indica specificatamente i giorni di calendario e il posteggio cui si riferisce la sanzione.

### **Art. 38 – Revoca dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei casi previsti dalla legge regionale.

### **Art. 39 – Decadenza della concessione di posteggio.**

1. L'operatore decade dalla concessione quando il posteggio non è utilizzato, nell'anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, fatto salvo:

- a) casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o altri gravi motivi da certificare entro il primo mercato utile;
- b) quanto previsto dall'art 36.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale opera la decadenza della concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio attraverso le assenze registrate dagli operatori del Comando di Polizia Locale, la decadenza è automatica ed è comunicata all'interessato dal SUAP.

Nei casi di decadenza della concessione di posteggio, l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata.

4. Nei casi di decadenza l'operatore dovrà restituire l'area nella piena disponibilità del Comune nello stesso stato in cui gli era stata consegnata libera da impedimenti e/o eventuali strutture fisse autorizzate; in mancanza si procederà d'ufficio coattivamente con addebito delle spese sostenute dall'Ente per il ripristino.

5. L'operatore decade, inoltre, dalla concessione di posteggio in caso di mancato pagamento della tassa prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico come indicato nello specifico al precedente art. 4 comma 2 lettere a e b.

#### **Art. 40 – Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse.**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.

4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.

5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 41 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni relative ai posteggi extra-mercato, riferite sia a nuovi posteggi, sia a rinnovo di concessioni, se le attrezzature impiegate non sono conformi alle prescrizioni di arredo urbano dettate dal Comune in via generale o, eventualmente, anche in via specifica per porzioni di territorio o singoli posteggi, nel rispetto del contesto urbano nel quale si inseriscono e con eventuali limitazioni merceologiche fatta salva ogni altra valutazione discrezionale nell'interesse pubblico.

2. Le disposizioni contenute nel Titolo IV del presente regolamento, per quanto compatibili, si applicano anche alle occupazioni stagionali e temporanee.

3. Sono abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con questo regolamento.

4. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di della delibera di approvazione.